



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA N. 231
del 27-08-2022

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CLUSTER DI CASI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE / USUTU. ORIAGO E MALCONTENTA.

EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CLUSTER DI CASI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE / USUTU. ORIAGO E MALCONTENTA.

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", con nota del 27/08/2022, ha segnalato a questo Comune, il manifestarsi di un cluster di casi di West Nile/Usutu trasmessa dalla zanzara comune (culex pipiens), in residenti del Comune di Mira;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara comune (culex pipiens) vettore competente per la trasmissione di questi agenti virali;

RILEVATO che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione odierna di ULSS, l'area di intervento è definita nell'ambito delle seguenti vie:

Via Lago di Bracciano

Via Alberoni 28/1

Via Alberoni

Via Lago di Levico (dal civico n.10 al civico n.17)

Via Pallestrina (fino al civico n.15)

Via Lago di Alleghe

Via Lago Vittoria

Via Lago Maggiore

Riviera Bosco Piccolo 62

Riviera Bosco Piccolo (dal civico n.40 al civico n.78)

Via Padana (dal civico n.286 al civico n.348) (Venezia)

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 230 del 26-08-2022 avente ad oggetto: "EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CLUSTER DI CASI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE / USUTU. MALCONTENTA" emessa a seguito di indicazioni di AULSS, per quanto riguarda i trattamenti nelle seguenti vie:

Via dei Turisti (fino ad incrocio con Via Nicolò dei Conti)

Via Malcanton (fino ad incrocio con Via Pallada)
Via Pallada (fino ad incrocio con Via Amerigo Vespucci)
Via Marco Polo
Via Cristoforo Colombo
Via Sebastiano Caboto
Riviera Malibran (fino ad incrocio con Via Pallada)
Via Moranzani (fino ad incrocio con Via Jacopo del Cassero) (Venezia)
Via Malcontenta (fino ad incrocio con Via Ceresio) (Venezia)
Via Ceresio (Venezia)
Via Verbano (Venezia)
Via Nemi (Venezia)
Via Trasimeno (Venezia)
Via della Stazione (fino ad incrocio con Via Lago di Misurina) (Venezia)

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura d'insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 207 del 18/02/2020;

VISTA la DGRV n. 891 del 30/06/2021 recante "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2021";

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2022" dell'Az. U.L.S.S. n. 3 "Serenissima";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro le zone sopra indicate, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'AULSS n.3 e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

- di permettere l'accesso degli operatori della ditta TRIVENETA MULTISERVIZI SOC. COOP SOC. (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
- di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali fino al termine delle operazioni, le quali saranno avviate a partire da lunedì 29 agosto, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'AULSS;

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- la ditta esecutrice provveda dare diffusione alla popolazione interessata di quanto disposto dalla presente ordinanza, con congruo anticipo e con apposizione di avvisi;

Precauzioni da adottare prima del trattamento adulticida:

- prima del trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria

Precauzioni da adottare dopo il trattamento adulticida:

- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:

Comando di Polizia Locale;

- sia trasmessa per conoscenza a:

Azienda ULSS n. 3 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

IL SINDACO

F.to Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa